



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 10/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 30 settembre 2013, n. 317

Riconoscimento regionale condizionato per la produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. CE 852/04) Ditta "Molino Andriani s.r.l."

Il giorno 30 settembre 2013, in Bari, nella sede di via caduti di Tutte le Guerre, 15

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto la DGR n. 1846 del 5.8.2011

Vista la D.D. n. 5 del 16/09/11;

Vista la D.G.R. n. 1719 del 07/08/2012 del Dirigente del Servizio PATP;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 111/92;

Vista La Circolare Ministeriale n° 8 del 16/04/96 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 sui controlli ufficiali registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, del Reg. (CE) n. 852/04 del parlamento europeo e dei consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Digs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione", confermata dalla Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del lavoro, dalla quale emerge quanto segue;

Visto l'articolo 8 del decreto legge 13 settembre 2012, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito in legge dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, che ha demandato alle Regioni ed alle AA.SS.LL. il riconoscimento degli stabilimenti che producono e/o confezionamento alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari e alimenti addizionati di vitamine e minerali;

Premesso che:

- la ditta "Molino Andriani srl" con sede legale e stabilimento di produzione e confezionamento sito in Gravina di Puglia (BA), via N. Copernico s.n. con decreto dirigenziale del Ministero della Salute n. 2011/DIET.OFF.361 del 16/02/2011 è stata riconosciuta idonea in via temporanea alla produzione e al confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nelle tipologie produttive di paste, prodotti da forno e miscele di farine senza glutine, ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 111/92;
- la citata ditta "Molino Andriani srl" ha presentato, in data 8/01/13, istanza di estensione del riconoscimento anche alla produzione ed al confezionamento di pasta APROTEICA;
- l'Ufficio "Sanità Pubblica, Igiene degli alimenti e Sicurezza del lavoro", con nota prot A00 152/2988 del 01/03/2013 ha comunicato la necessità di ripresentare l'istanza e di integrare la documentazione;
- la citata ditta con nota del 12/3/2013 ha presentato nuova istanza corredata della documentazione integrativa;
- in data 3/05/2013, nel corso di apposita riunione tra i funzionari competenti in materia dell'Ufficio 1 del Servizio PATP e il Dirigente medico del SIAN della ex ASL BA/3, è stata esaminata la documentazione allegata all'istanza e con nota prot. 7009 del 14 maggio è stata richiesta ulteriore integrazione documentale;
- in data 28/05/2013 la ditta in questione, per il tramite del SIAN della ex ASL BA/3, ha trasmesso la documentazione integrativa;
- in data 19/05/2013, a seguito di apposita riunione tra i funzionari dell'Ufficio 1 del Servizio PATP e il Dirigente medico del SIAN della ASL BT, è stata verificata la completezza della documentazione, ivi compresa la verifica della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti;
- il dirigente SIAN della ex ASL BA/3 territorialmente competente, con nota prot. 467 del 5.6.2013, a seguito di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in oggetto, ha comunicato che lo stesso stabilimento possiede i requisiti di cui al Reg. CE n. 852/04 e di cui agli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;

Considerato che a partire dal 14 settembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge 158/2012), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti quali quelli in questione sono riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Aziende Sanitarie Locali previa verifica in loco del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;

Ritenuto di rinviare la richiesta di pagamento della tariffa per il riconoscimento regionale all'avvenuta approvazione di apposite disposizioni regionali che disciplinano le procedure di riconoscimento regionale e che modificano il tariffario regionale vigente che non prevede la corrispondente voce;

Si propone, pertanto, di concedere un riconoscimento regionale condizionato allo stabilimento "Molino Andriani srl" con sede legale ed operativa sita in Gravina di Puglia (BA), via N. Copernico s.n. per le attività di produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nelle tipologie produttive paste, prodotti da forno e miscele di farine senza glutine, con estensione alla produzione e al confezionamento di pasta APROTEICA e farina aproteica, attribuendo il numero di

identificazione provvisorio corrispondente al “ Numero di repertorio” in epigrafe indicato, al fine di non impedire l’avvio dell’attività in argomento sussistendone i requisiti di legge;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Fulvio Longo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE
PREVENZIONE DELL’ASSESSORATO
ALLA POLITICHE DELLA SALUTE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta ed approvata la proposta formulata dalla A.P. dell’Ufficio interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla A.P. e dal Dirigente dell’Ufficio;

richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato:

- di concedere il riconoscimento regionale condizionato allo stabilimento “Molino Andriani srl”, con sede legale e operativa in Gravina di Puglia (BA), via N. Copernico s.n., per le attività di produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nelle tipologie produttive paste, prodotti da forno e miscele di farine senza glutine con estensione alla produzione e al confezionamento di pasta APROTEICA e farina aproteica, attribuendo il numero di identificazione provvisorio corrispondente al “ Numero di repertorio” in epigrafe indicato, al fine di non impedire l’avvio dell’attività in argomento, sussistendone i requisiti di legge;

- di stabilire che la citata ditta “Molino Andriani srl”, dovrà comunicare all’Ufficio 1 di questo Servizio

PATP, per il tramite SIAN della ex ASL BA/3, territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, modifiche strutturali e/o impiantistiche, modifiche della tipologia di attività e/o di prodotto (ivi inclusa la forma di presentazione del prodotto contemplato nel presente provvedimento) dello stabilimento riconosciuto;

- di dare atto che il SIAN della ex ASL BA/3, cui sarà trasmessa copia del presente provvedimento, dovrà esercitare la necessaria attività di controllo ufficiale, segnalando all'Ufficio 1 di questo Servizio PATP eventuali irregolarità e non conformità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- di demandare al SIAN della ex ASL BA/3 la notifica del presente provvedimento al Responsabile Legale dello stabilimento;
- di stabilire che l'importo da versare in favore della Regione Puglia per la procedura di riconoscimento sarà successivamente determinato e comunicato al responsabile legale della ditta in argomento;
- di stabilire che si procederà al riconoscimento regionale definitivo dello stabilimento in argomento solo a seguito del pagamento della relativa tariffa di cui sopra;
- di stabilire altresì che il mancato pagamento della tariffa comporterà la revoca del presente riconoscimento regionale condizionato, l'impossibilità di procedere al riconoscimento definitivo dello stabilimento e l'impossibilità di svolgere, le attività sopra richiamate.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Dirigente del Servizio PATP
Dott. Fulvio Longo
